

## RIFLESSIONI IN TEMA DI DIRITTO DISCIPLINARE SPORTIVO E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

di Valerio Forti\*

SOMMARIO: 1. Il diritto disciplinare sportivo all'esame di alcune recenti pronunce giurisprudenziali – 2. Il potere disciplinare e la responsabilità disciplinare – 3. La responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo – 4. La responsabilità oggettiva a confronto con i principi generali dell'ordinamento statale – 5. Il diritto disciplinare in un ordinamento sportivo autonomo – 6. Considerazioni conclusive

### 1. *Il diritto disciplinare sportivo all'esame di alcune recenti pronunce giurisprudenziali*

La questione del diritto disciplinare, inserita nel contesto sportivo e, più specificatamente, nella problematica dei criteri d'imputazione della responsabilità, si appalesa di rilevanza strategica per la definizione dei rapporti tra i singoli ordinamenti statuali, con il relativo complesso di principi e norme, e quegli autonomi microcosmi rappresentati dagli ordinamenti sportivi, a loro volta compiutamente regolamentati nonché provvisti di un proprio peculiare apparato sanzionatorio.<sup>1</sup>

L'ineludibile coinvolgimento sovranazionale delle tematiche che ci occupano può essere efficacemente messo in luce dall'indagine puntuale di due decisioni, pronunciate ad un mese di distanza l'una dall'altra: il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (di seguito TAR di Catania) ha emesso una sentenza<sup>2</sup> ispirata

---

\* Dottorando di ricerca presso l'*Université de Poitiers* (Francia), *Equipe de recherche en droit privé*, e presso l'Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di diritto dell'economia ed analisi economica delle istituzioni. Docente presso l'*Université de Poitiers*.

<sup>1</sup> R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, Milano, 2003, 327.

<sup>2</sup> TAR per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sez. IV, 13 aprile 2007.

dal *Tribunal Administratif* di Parigi (di seguito TA di Parigi).<sup>3</sup>

Nel contesto delle influenze di carattere culturale che possono essere esercitate sulla concreta opera di formazione e di applicazione del diritto, suffragata dall'uso del precedente giurisprudenziale nei Paesi di *civil law*,<sup>4</sup> il grande merito della sentenza siciliana può individuarsi nell'aver svelato, senza lasciare sottintesi, il proprio ragionamento comparativo, consistente nel trovare aperto sostegno, per rafforzare i propri motivi, nella soluzione del TA di Parigi.

La fattispecie che ha originato il richiamato provvedimento francese è relativa agli incidenti del 29 maggio 2004, causati da taluni tifosi parigini in occasione della Finale della *Coupe de France*, ove si affrontavano il *Paris Saint-Germain* e la *Berrichonne de Châteauroux*, in esito ai quali i giudici sportivi della *Fédération Française de Football* condannavano il *Paris Saint-Germain* a pagare una multa e a giocare un incontro a porte chiuse. Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al *Comité National Olympique et Sportif Français*, il club si rivolgeva al giudice statale al fine di ottenere l'annullamento della decisione.

Sul fronte italiano, la sentenza è inerente al tragico episodio verificatosi il 2 febbraio di quest'anno, in occasione del derby siciliano di Serie A tra il Catania e il Palermo, in cui la gravità dei disordini causati dai tifosi delle due squadre imponeva l'intervento delle forze dell'ordine, con un drammatico bilancio finale: un morto, l'Ispettore di Polizia Filippo Raciti, oltreché un centinaio di feriti.

In esito alla vicenda, la più alta giurisdizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio sanzionava il Catania Calcio obbligandolo a giocare a porte chiuse tutte le gare interne sino al termine del campionato in corso, e lo condannava altresì al pagamento di una multa. A fronte di questa decisione, un gruppo di abbonati intraprendeva un'azione giudiziaria innanzi al tribunale amministrativo, sostenendone l'illegittimità.

L'affinità fattuale delle due situazioni, sotto lo stretto profilo giuridico, è di immediata evidenza. Qual è, allora, la soluzione sposata dai due tribunali amministrativi? Il TA di Parigi e il TAR di Catania non parlano lo stesso idioma. Ciononostante, accostando l'orecchio ai testi delle decisioni, si può quasi udire risuonare la voce dei giudici che ricordano, all'unisono, i medesimi principi.

Si procederà, dunque, all'esame in parallelo delle appena menzionate pronunce, al fine di individuarne la *ratio* ispiratrice nonché di misurarne la portata nel più generale contesto del diritto sportivo, non prima di aver brevemente fatto cenno alla nozione di disciplina in generale, nonché a quella di responsabilità oggettiva nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

<sup>3</sup> TA Parigi, VI sect., III ch., 16 marzo 2007.

<sup>4</sup> Sulla questione L. PEGORARO, P. DAMIANI, *Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcune Corti costituzionali*, in *Dir. Pubbl. Comp. e Europ.*, 1999, 411; S. MAZZAMUTO, *Relazione introduttiva*, in L. VACCA (a cura di), *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Seminario ARISTEC, Perugia 1999*, Giappichelli, Torino, 2000, 13; A. SPERTI, *Il dialogo tra le corti costituzionali e il ricorso alla comparazione giuridica nell'esperienza più recente*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2006, n. 2; P. PASSAGLIA, *L'influenza del diritto comparato sul Conseil constitutionnel francese*, ESI, Napoli, in corso di pubblicazione.

## 2. Il potere disciplinare e la responsabilità disciplinare

Il vocabolo «disciplina» rinvia a più di un significato. La nozione che qui interessa è quella subbiettiva, nella quale è posta in rilievo la soggezione di un soggetto ad una regola. In altri termini, ci si riferisce all'«*habitus psicologico o etico dell'osservanza d'un complesso di regole*».<sup>5</sup>

Vengono, così, in considerazione due situazioni giuridiche contrapposte: una attiva, il potere disciplinare, ed una passiva, la responsabilità disciplinare. Essendo la prima preminente e la seconda dipendente, solitamente il rapporto disciplinare si rinviene ove vi sia una gerarchia.<sup>6</sup>

Una parte della dottrina ha mostrato la tendenza a sovrapporre la pretesa disciplinare con la pretesa punitiva penale,<sup>7</sup> il potere disciplinare si manifesta frequentemente come potestà punitiva e, essendo quest'ultima per eccellenza quella che lo Stato esplica nell'esercizio della giurisdizione penale, l'analogia sembra venir da sé.

Altra parte della dottrina ha tentato di ricondurre la sanzione disciplinare alla sanzione civile: omologhi della domanda e dell'azione giudiziale sarebbero il comando e la coazione disciplinare.<sup>8</sup>

Dal confronto sommario delle due posizioni emerge che, se rispetto alla prima la seconda ha il pregio di mettere in rilievo il fondamento speciale del potere disciplinare, ciò nondimeno, essa mette in ombra il carattere autoritativo di questo.<sup>9</sup>

In effetti, è stato fatto notare come la sanzione disciplinare, essendo peculiarmente intimidativa ed espiatoria, abbia rilevanti punti di contatto con le sanzioni penali.<sup>10</sup> Vieppiù, la proporzione tra il dovere trasgredito e la pena inflitta non si pone affatto in termini economici.

In verità, il potere disciplinare non è mai autonomo, sussistendo una relazione necessaria di accessorialità rispetto ad un determinato rapporto giuridico, che, a sua volta, può essere tanto contrattuale quanto unilaterale. Ma, ad ogni buon conto, esso esiste esclusivamente ove la legge lo preveda o ne consenta la costituzione.

Deve precisarsi che il potere disciplinare si riscontra solo qualora da un determinato rapporto discenda la pretesa d'un soggetto ad ottenere da un altro una prestazione, che consiste in una serie continuata di azioni, le quali debbono essere

<sup>5</sup> G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè, Milano, 17-18.

<sup>6</sup> In questo senso G. LANDI, *ibi*, p. 19.

<sup>7</sup> Per una rassegna delle teorie a proposito della natura del potere disciplinare, E. RASPONI, *Il potere disciplinare. Natura giuridica e soggetti attivi*, Cedam, Padova, 1942, 3; per la Spagna, J. BERMEJO VERA, *El principio de «culpabilidad objetiva» en el Derecho disciplinario deportivo*, in *Rev. Esp. Der. Dep.*, 2006, n. 2, 10-30.

<sup>8</sup> E. RASPONI, *Il potere disciplinare. Natura giuridica e soggetti attivi*, cit., p. 11.

<sup>9</sup> G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, cit., p. 20.

<sup>10</sup> G. LANDI, *ibidem*, p. 20.

tutte compiute in relazione ai medesimi fini.<sup>11</sup>

Si può ravvisare, quindi, nella potestà disciplinare, un potere di supremazia speciale, in contrapposizione a quello di supremazia generale, che è essenzialmente il potere sovrano che lo Stato esercita verso qualsiasi suddito.<sup>12</sup>

Più precisamente, è lecito affermare che il potere disciplinare si svolge in un ordinamento giuridico non territoriale e non sovrano. A tal proposito, si ricorderà, ai fini del prosieguo del nostro studio, che lo Stato italiano ha, attraverso la legge n. 280 del 2003, riconosciuto formalmente l'autonomia dell'ordinamento sportivo,<sup>13</sup> aderendo, in tal guisa, più o meno esplicitamente,<sup>14</sup> alla teoria del pluralismo giuridico.<sup>15</sup>

Dalla considerazione che il rapporto è preordinato ad un fine, discende come conseguenza che i doveri del soggetto passivo non siano rivolti alla soddisfazione di un diritto, bensì siano intesi all'attuazione del fine caratterizzante il rapporto. Detto fine non è altro che quello proprio dell'ordinamento cui il potere disciplinare inerisce.<sup>16</sup>

Sulla scorta di quanto premesso, è dato ricavare che la disciplina è l'*habitus* dell'osservanza di un complesso di regole, poste per il conseguimento dei fini di una certa istituzione, od ordinamento; il potere disciplinare è, dunque, la potestà d'un soggetto d'imporre ad altri l'osservanza di dette regole.<sup>17</sup>

Questo potere si manifesta in due direzioni: quella precettiva e quella punitiva. Il titolare gode della facoltà di determinare le regole alle quali debbono attenersi gli appartenenti all'ordinamento per il conseguimento dei fini del medesimo, e può irrogare le sanzioni che conseguono all'infrazione dei doveri contratti nell'entrare a far parte dell'ordinamento stesso.<sup>18</sup> Le suddette sanzioni sono riconducibili, di regola, a quattro categorie: le sanzioni puramente morali; quelle che comportano la temporanea o definitiva privazione di diritti, con contenuto patrimoniale o meno; quelle che generano un'obbligazione patrimoniale; e, da ultimo, quelle espulsive.

Una volta tracciato il quadro, appare, in ogni caso, evidente come ciascun membro dell'ordinamento giuridico statale non possa essere privato delle libertà pubbliche o dei diritti fondamentali, in nome della sua contemporanea appartenenza

<sup>11</sup> In questo senso G. LANDI, *ibidem*, p. 21.

<sup>12</sup> Questa teoria prende le mosse da alcune riflessioni del Romano: S. ROMANO, *I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni*, in *Giur. It.*, IV, 1898, 238; ID., *Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari*, in *Arch. Giur.*, 1905, 17.

<sup>13</sup> Si veda l'articolo 2 della legge n. 280 del 2003.

<sup>14</sup> Il riferimento esplicito a tale teoria è rinvenibile nel Rapporto introduttivo della legge: Atti parlamentari – Camera dei Deputati, XIV legisl., n. 4268, 1.

<sup>15</sup> A tale riguardo, ci permettiamo di rinviare a V. FORTI, *La justice sportive en Italie : compétences du juge sportif et du juge étatique*, in *Cah. Dr. Sport*, 2006, n. 6, 24-36.

<sup>16</sup> G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, cit., pp. 25-27.

<sup>17</sup> G. LANDI, *ibi*, p. 27.

<sup>18</sup> R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, cit., p. 323.

ad un'istituzione o ad un ordinamento settoriale.<sup>19</sup>

Malgrado ciò, nel trattare più da vicino la responsabilità disciplinare prevista nell'ordinamento sportivo, ci si accorge che alcune norme si limitano a prevedere sanzioni per comportamenti non adeguatamente esplicitati; altre, per converso, descrivono esclusivamente il comportamento dovuto, tacendo in merito alla sanzione, con la conseguenza di privarlo della forza precettiva in senso stretto.<sup>20</sup> Queste ultime destano delle perplessità circa la loro compatibilità con il principio generale di legalità formale: la certezza del diritto viene sacrificata in nome della rapidità e dell'efficacia della giustizia sportiva.

### 3. *La responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*

Dubbi più penetranti sorgono, nell'ambito della responsabilità disciplinare sportiva, in merito all'istituto della responsabilità oggettiva.

Nell'ottica della particolare autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo, le ipotesi di responsabilità oggettiva coniate dalla legislazione di settore, che riguardano le società e non anche gli atleti, trovano la loro giustificazione nell'esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell'attività sportiva, seppure la dottrina continui ad essere divisa in merito alla legittimità oltreché all'opportunità di tale istituto.

Tra le posizioni favorevoli al suo impiego, talune, per sostenere la piena compatibilità con l'ordinamento generale, prendono le mosse da un ragionamento di impronta comparativa: così come, in diritto comune, la previsione di forme di responsabilità oggettiva risponde a scelte di politica legislativa, tendenti ad una maggior protezione dei terzi, allo stesso modo, in materia sportiva, l'opportunità di simili forme di responsabilità sarebbe garantita dall'obiettivo di tutelare nel miglior modo possibile le competizioni sportive.<sup>21</sup>

In ambedue i casi, la logica ispiratrice si basa sul contemperamento di opposti interessi, gli uni individuali e gli altri superindividuali, e sulla opportunità di accordare priorità a questi ultimi.

Ancora a sostegno dell'esigenza di prevedere forme di responsabilità oggettiva, altra parte della dottrina invoca il principio dell'*ubi commoda, ibi et incommoda*: le società sportive, avvalendosi del supporto economico dei tifosi, sarebbero tenute a pagare sul piano disciplinare le conseguenze delle intemperanze di costoro.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> J.-P. KARAQUILLO, *Le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives*, in *Actualité Législative Dalloz*, numero speciale, 1984, 33.

<sup>20</sup> M. TORTORA, *Diritto sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1998, 101.

<sup>21</sup> A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980, 55-60.

<sup>22</sup> B. MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980, 153-164.

Altri studiosi, di contro, rigettano l'appena menzionata prospettazione, argomentando che il principio dell'*ubi commoda, ibi et incommoda* non sarebbe applicabile alle società sportive, il cui fine si concretizzerebbe nel miglioramento atletico dei partecipanti e nel conseguimento del primato sportivo.<sup>23</sup> Piuttosto, la responsabilità oggettiva avrebbe come fine precipuo l'irrogazione di una sanzione prevista dalla norma sportiva in conseguenza del verificarsi di un accadimento in contrasto con lo scopo dell'ordinamento sportivo.

Non manca quella dottrina che nega categoricamente una qualsiasi legittimazione logico-giuridica a siffatto titolo d'imputazione della responsabilità, sostenendo che la sanzione disciplinare, che incide frequentemente su interessi di natura patrimoniale, sarebbe ingiusta o, talvolta, per paradosso, persino non voluta dallo stesso giudice sportivo che l'ha posta in essere.<sup>24</sup> I riflessi patrimoniali sulle società, causati dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'istituto della responsabilità oggettiva, consiglierebbero una revisione della disciplina, sostituendo, ad esempio, le ipotesi contemplate con forme di responsabilità presunta.

L'indagine concreta della giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva palesa come la maggioranza delle ipotesi di applicazione dell'istituto della responsabilità oggettiva concernano il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle competizioni, nel senso che le società sportive ne rispondono oggettivamente.<sup>25</sup> Le ipotesi di cui abbiamo appena fatto menzione sono propriamente riferibili ai casi sui quali i giudici francesi e italiani sono stati chiamati a pronunciarsi rispettivamente il 16 marzo e il 13 aprile di quest'anno.<sup>26</sup>

#### 4. *La responsabilità oggettiva a confronto con i principi generali dell'ordinamento statale*

Affinché la comparazione tra le due pronunce possa essere pienamente colta, occorre opportunamente reinserirle nel loro contesto normativo.

Le decisioni degli organi sportivi, ambedue riformate da parte dei giudici statuali, si fondano su disposizioni regolamentari molto simili: l'articolo 129.1 dei *Règlements généraux* della *Fédération Française de Football*<sup>27</sup> e l'articolo 9, commi

<sup>23</sup> F. PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 158-166.

<sup>24</sup> M. TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, relazione al convegno «Giustizia e sport», Roma, 13 dicembre 1993, in M. TORTORA, *Diritto sportivo*, cit., p. 106.

<sup>25</sup> Si veda CAF, 25 giugno 1971, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, p. 523; CAF, 21 gennaio 1972, in *Riv. Dir. Sport.*, 1972, 151; CAF, 3 luglio 1978, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 433; CAF, 11 novembre 1978, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 434; CAF, 21 settembre 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 477; CAF, 30 settembre 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 479; CAF, 10 novembre 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 482; CAF, 17 novembre 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 485.

<sup>26</sup> A tale riguardo, si veda V. FORTI, *Le principe de personnalité des peines et la règle sportive. Commentaire comparatif*, nota a TAR per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, 13 aprile 2007 e T. adm. Paris, 6<sup>ème</sup> Sect., 3<sup>ème</sup> ch., 16 marzo 2007, in *Cah. Dr. Sport.*, 2006, n. 8, 161-171.

1 e 2 e l'articolo 11 del Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio,<sup>28</sup> che identicamente impongono alle società sportive di rispondere del mantenimento dell'ordine pubblico in occasione degli incontri. Non solo, quindi, la condotta dei giocatori e dei dirigenti è evidentemente idonea a chiamare in causa la responsabilità delle società, ma potenzialmente lo è finanche quella posta in essere dai tifosi.

A fronte della identità contenutistica delle previsioni federali in esame, le stesse non risultano, tuttavia, poggiare nei due Paesi sulle medesime fondamenta giuridiche.

In Francia, l'articolo 129.1 fa eco agli articoli L. 332-1 e 332-2 del *Code du sport* a menzione dei quali, in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive,

---

<sup>27</sup> L'articolo 129.1 prevede che «*Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters*».

<sup>28</sup> L'articolo 9, commi 1 e 2 dispone che: «*Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.*

*Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni* ».

L'articolo 11 prevede che «*Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui all'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.*

*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.*

*Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da Euro 10.000,00 a Euro 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da Euro 6.000,00 a Euro 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da Euro 3.000,00 a Euro 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f). Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.*

*Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.*

*La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti».*

gli organizzatori e le società possono essere tenuti ad assicurare un servizio d'ordine secondo determinate condizioni.

In Italia, un vero Codice dello sport è assente; il legislatore ha proceduto a dei meri interventi a macchia di leopardo, per mezzo di leggi speciali che disciplinano questioni specifiche, e rinviando, per quanto non espressamente regolamentato, al diritto comune. Per ciò che riguarda la sicurezza delle competizioni sportive, è il Governo ad essersi attivato, per ragioni d'urgenza, a meno di una settimana dagli episodi di Catania, con l'adozione di un decreto-legge, convertito in legge dal Parlamento il 4 aprile 2007.<sup>29</sup> Tra le disposizioni ivi contenute non compare però, seppur da più parti invocata, la previsione di un servizio d'ordine delegato alle società, quale strumento atto alla prevenzione e repressione dei fenomeni violenti negli stadi, sulla scorta di numerose felici esperienze di altri Paesi europei.

Quanto al fondamento delle previsioni federali in esame, dunque, astenendosi dal ribadire le argomentazioni passate precedentemente in rassegna in merito alla legittimità di questa forma di responsabilità oggettiva, ci si deve, tuttavia, domandare se esse prendano le mosse da un ragionamento deduttivo o induttivo. In altri termini, si è proceduto all'applicazione di un principio preesistente, o piuttosto, si è designato, preliminarmente, il soggetto maggiormente atto a sopportare la responsabilità, per poi enucleare la regola astratta? Lasciemo al lettore la facoltà di prendere posizione.<sup>30</sup>

Più pragmaticamente, si potrebbe sostenere che la questione abbia cessato di porsi. I giudici del TA di Parigi e del TAR di Catania hanno proclamato a caratteri cubitali che la responsabilità delle società per i disordini causati dai loro tifosi infrange il principio costituzionale della personalità della pena, onde ne consegue l'illegittimità delle sanzioni inflitte al *Paris Saint-Germain* e al Catania Calcio.

Il principio della personalità della pena, è noto, costituisce uno dei fondamenti dell'ordinamento penale di ogni sistema giuridico moderno. Nel diritto francese, l'espressione del principio *de quo* la si riscontra nell'articolo L. 121-1 del *Code pénal*. Quanto al diritto italiano, è la Costituzione stessa che consacra espressamente il suddetto principio in materia repressiva all'articolo 27, comma 1.

L'analisi ha seguito sinora un percorso comune alle due pronunce. A questo punto, le strade cominciano a biforcarsi: malgrado l'identicità del principio affermato, le conseguenze che se ne traggono vanno più lontano in Italia rispetto alla Francia.

<sup>29</sup> Legge del 4 aprile 2007, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2007. Sulla precedente normazione in materia si veda F. NUZZO, *Violenza negli stadi: un D. L. che mostra i muscoli ma dimentica ancora di coinvolgere le società*, in *Guida al Dir.*, 2001, n. 10, 42; S. VUOTO, *Commento all'art. 1-bis del d. l. 22 dicembre 1994 n. 717*, in *Leg. Pen.*, 1995, p. 226.

<sup>30</sup> A tale riguardo, M. BOUDOT, *Le dogme de la solution unique. Contribution à une théorie de la doctrine en droit privé*, tesi Aix-Marseille, 1999.



La decisione del TA di Parigi, coerentemente con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, si limita ad annullare la sanzione irrogata dal giudice sportivo, ma, ciononostante, il giudice amministrativo, *obiter dictum*, non si astiene dall'esprimersi a proposito del regolamento della *Fédération Française de Football*.

A giudicare dalla retorica impiegata, questa valutazione viene concepita come un passaggio obbligato per potersi pronunciare. Il fondamento della decisione della *Commission supérieure d'appel* della *Fédération Française de Football* è l'articolo 129.1; l'articolo 129.1 dei *Règlements généraux* della *Fédération* è incostituzionale; di conseguenza, la decisione è contraria ad un principio costituzionale. Da qui ne discende *sic et simpliciter* l'annullamento. Ecco, in apparenza, un perfetto sillogismo socratico.

Essendo più esteso il *petitum* sottoposto al TAR di Catania, la pronuncia, nonché le considerazioni giuridiche che possono ricavarne, risultano valicare i limiti della decisione precedentemente esaminata. In effetti, pur essendo teleologicamente preordinata ad annullare specificatamente le sanzioni irrogate al Catania Calcio, la sentenza impone altresì l'annullamento degli articoli 9, commi 1 e 2 e 11 del Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Comunque, con la messa in discussione della validità dell'articolo 129.1 operata dalla decisione francese, è del tutto logico per il futuro prevedere anche in quel Paese analoghe conseguenze giuridiche. Malgrado, infatti, il proposito di fare appello annunciato dalla *Fédération Française de Football*,<sup>31</sup> ove, in esito allo stesso, la decisione venisse confermata, il pronostico consisterebbe nel vedere la *Fédération* correggere il proprio regolamento: la soluzione potrebbe acquisire portata generale, estendendosi, da questo caso, a tutti i regolamenti federali e a beneficio di tutti i club.

Sotto un ulteriore profilo di rilevanza non trascurabile, la strada francese si arresta, allorché l'orizzonte italiano è ancora lontano. Chiariamo il punto.

Nell'Esagono, l'azione di annullamento è stata condotta dal *Paris Saint-Germain*, ovvero sia in via diretta dalla vittima della sanzione contestata. Nello Stivale, per converso, il ricorso è stato intentato da un gruppo di abbonati al Catania Calcio, i quali si sono presentati in veste di creditori della vittima della sanzione. I fondamenti delle due decisioni, pertanto, non coincidono affatto; è di lapalissiana evidenza come la natura dei soggetti giuridici coinvolti oltreché i titoli in forza dei quali i provvedimenti sono richiesti, differiscano sostanzialmente.

Come è noto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza italiana è, da molto tempo, quello di ammettere la tutela aquiliana del credito.<sup>32</sup> In altri termini, l'azione di responsabilità aquiliana non solamente conduce al risarcimento dei danni causati a persone o beni, bensì essa consente, allo stesso modo, la tutela di un diritto di credito. Ove il diritto personale abbia ad oggetto una prestazione puramente

<sup>31</sup> Si veda il comunicato stampa della *Fédération Française de Football* del 27 marzo 2007, n. 52.

<sup>32</sup> Cass., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro It.*, 1971, I, 1284.

personale, il creditore avrà la facoltà d'agire direttamente contro il terzo autore del fatto illecito, il quale abbia reso impossibile l'esecuzione, in alternativa al far valere l'inadempimento contro il proprio debitore.<sup>33</sup>

Nel caso in esame, la circostanza di non poter assistere alle partite giocate in casa non è interpretata come l'esito di un inadempimento colpevole da parte della squadra catanese, bensì, come la ripercussione di un intervento esterno e illegittimo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il quale viene a incidere sul rapporto contrattuale, operando la lesione del relativo sinallagma.

Orbene, il risarcimento accordato dal TAR di Catania agli abbonati non è circoscritto al danno patrimoniale corrispondente ad una quota del prezzo dell'abbonamento, ma si estende, per altro verso, al danno all'onore e alla reputazione, in ragione del fatto che i mezzi d'informazione avrebbero diffuso dei messaggi nocivi all'immagine dei tifosi. Una siffatta logica, d'altronde, comporta il rischio non trascurabile di generare dei contenziosi a catena da parte di un insieme indefinito di soggetti.

Ci è sembrato un *iter* ineludibile porre in rilievo le difformità sussistenti tra le pronunce dei due Stati; purtuttavia, non può celarsi che, con un approccio sostanzialmente analogo, entrambe le giurisdizioni invocano in un'unica soluzione, con perfetto riscontro analogico, due pilastri giuridici. La regola sportiva, lo si è visto, è censurata in nome del principio costituzionale della personalità della pena: primo pilastro fondamentale.

Vieppiù, questa giustapposizione di discipline di natura sì dissimile svela la portata di tali decisioni oltre i casi in esame, e sposta la riflessione sul terreno dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale. Viene qui in esame il secondo pilastro: l'uguaglianza di fronte alla legge.

##### 5. *Il diritto disciplinare in un ordinamento sportivo autonomo*

Il conflitto che si può leggere in filigrana nei casi studiati è duplice: le federazioni e le società si fronteggiano sulla questione della responsabilità per la scarsa sicurezza in occasione delle competizioni sportive, e, in parallelo, l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento sportivo duellano a proposito dell'autonomia di quest'ultimo.

Nei casi qui presentati, la competenza delle giurisdizioni amministrative è parsa ammissibile, in ragione del fatto che i regolamenti e le decisioni federali sono qualificati come atti di natura pubblicistica.<sup>34</sup>

In effetti, secondo il *Conseil d'Etat* il legislatore francese ha affidato alle

<sup>33</sup> Si veda A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Giuffrè, Milano, 1993, 199-205; C. M. BIANCA, *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1994, 601-607; A. JANNARELLI, *Il danno ingiusto*, in M. BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2001, 1017.

<sup>34</sup> F. BUY, J.-M. MARMAYOU, D. PORACCHIA, F. RIZZO, *Droit du sport*, LGDJ, Parigi, 2006, n. 214. Per approfondimenti, G. MOLLION, *Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve de groupements privés*, LGDJ, Parigi, 2005, 203.

federazioni sportive l'esecuzione di un servizio pubblico amministrativo<sup>35</sup> e, conseguentemente, allorché esse adottano decisioni che costituiscono l'esercizio di prerogative di potere pubblico, i loro atti assumono natura amministrativa.

Anche sul fronte italiano può ravvisarsi nella legge n. 280 del 2003 la competenza del giudice amministrativo nella materia che ci occupa.

Ciò nondimeno, nella pratica giuridica sportiva, non è infrequente l'insorgenza di conflitti d'attribuzione la cui soluzione non è affatto scontata,<sup>36</sup> e, più genericamente, i confini di operatività del giudice sportivo rispetto a quello statale non risultano idoneamente rimarcati.

In primo luogo, su un piano cronologico, il ricorso al giudice statale è ritardato sino alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al *Comité National Olympique et Sportif Français* o al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In secondo luogo, si impone alla nostra attenzione un problema più significativo e che rappresenta il vero snodo della questione: occorre domandarsi, infatti, se un tribunale statale sia competente per pronunciarsi su una decisione disciplinare resa dalla giustizia sportiva, e, ancor più, su un regolamento federale elaborato in seno all'ordinamento sportivo.<sup>37</sup>

Questi interrogativi, come si comprenderà, non sono sprovvisti di senso.

La decisione del TA di Parigi potrebbe al momento essere riformata. In effetti, la natura e la forza del principio della personalità della pena spingono a confidare nell'impossibilità di una revisione, ma, l'argomentazione in appello potrebbe verosimilmente rimettere in discussione la sua applicabilità al caso di specie, senza per questo dover dibattere della circostanza che il principio sia stato o meno rispettato. Tutto ciò invita a riflettere.

È opportuno, peraltro, tenere a mente che alcune soluzioni del diritto comune positivo francese, seppur non di matrice costituzionale, sono state ripetutamente scartate al momento della loro applicazione alla materia sportiva; non si tratterebbe, pertanto, di una prima volta.<sup>38</sup>

Per ciò che attiene all'Italia, le incertezze in merito all'ammissione della competenza del TAR di Catania sono ancor più vigorose.<sup>39</sup> Una narrazione sommaria della battaglia solitaria che quest'ultimo ha condotto sarà sufficiente

---

<sup>35</sup> Si veda la sentenza *Fédérations des industries françaises d'articles de sport* del CE, 22 novembre 1974, in *D.*, 1975, 739, con nota di J.-F. LACHAUME.

<sup>36</sup> F. BUY, *La justice sportive*, in *Cah. Dr. Sport*, 2006, n. 2, 13.

<sup>37</sup> A tale riguardo si veda F. BUY, *Le juge civil reste libre d'apprécier si le comportement d'un sportif auteur d'un dommage est contraire aux règles du jeu*, nota a Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 10 giugno 2004, in *JCP*, 2004, II, 10175; *Id.*, *La justice sportive*, cit., p. 13.

<sup>38</sup> M. BOUDOT, *Introduzione al diritto sportivo francese (fonti, soggetti, giustizia sportiva)*, relazione presso l'Università degli studi di Palermo – Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia « Tullio Ascarelli », 10 maggio 2007, in corso di pubblicazione.

<sup>39</sup> Per maggiori approfondimenti su questo punto, ci permettiamo di rinviare a V. FORTI, *Dialogue avec la jurisprudence : entretien avec le juge Francesco Brugaletta sur de récentes décisions en matière sportive*, in *Cah. Dr. Sport*, 2006, n. 8, 172-176.

per meglio decifrare quanto appena detto. Sin dal principio, nell'ordine, un organismo politico, un altro tribunale di primo grado, i giudici di secondo grado, e finanche le istanze sportive hanno voluto, ciascuno secondo il proprio turno, giocare un ruolo nella vicenda.

La sentenza del 19 aprile 2007 conferma il decreto del TAR di Catania,<sup>40</sup> che, due settimane prima, aveva sospeso temporaneamente le decisioni della giustizia sportiva.

L'indomani del decreto, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno entra in scena e sostiene che sarebbe preferibile che l'incontro seguente del Catania Calcio venisse giocato a porte chiuse, «*considerate le gravi responsabilità attribuite alla tifoseria etnea dal giudice sportivo*».<sup>41</sup>

Successivamente, il 12 aprile, il TAR del Lazio, riassumendo il giudizio tramite ordinanza,<sup>42</sup> revoca il decreto del TAR di Catania su istanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Più esattamente, viene fatta valere la competenza territoriale funzionale esclusiva, attribuita in materia sportiva al TAR del Lazio dalla legge n. 280 del 2003: per la circostanza che proviene da un organismo sportivo, l'atto contestato farebbe indossare ai creditori della società gli abiti dei soggetti dell'ordinamento sportivo. Il Tribunale, del resto, si pronuncia ugualmente sul merito e respinge le argomentazioni del TAR di Catania in ordine alla sospensione della sanzione disciplinare.

Il 24 aprile, il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, secondo grado della giurisdizione amministrativa nella Regione siciliana, sospende provvisoriamente la sentenza del TAR di Catania nella sua integralità, al fine di evitare degli effetti irreversibili, e rinvia il verdetto sul merito.

L'ultimo atto di questa *querelle* è posto in essere dal Catania Calcio e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, le quali pervengono, l'8 maggio, ad una conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI:<sup>43</sup> la società si dichiara estranea al ricorso presentato dal gruppo di abbonati presso il TAR di Catania ed accetta la sanzione, ottenendo come contropartita l'apertura dello stadio al pubblico per le ultime due giornate del campionato.

## 6. *Considerazioni conclusive*

Tentiamo, a questo punto, di rileggere il principio affermato dal TA di Parigi e dal TAR di Catania alla luce delle considerazioni svolte. Ma, questa volta, rimontiamo la corrente.

Le sanzioni disciplinari irrogate dai giudici sportivi sono annullate; l'annullamento è pronunciato in ragione del fatto che una sanzione inflitta ad una

<sup>40</sup> Decreto presidenziale del TAR di Catania, 4 aprile 2007, n. 401.

<sup>41</sup> Determinazione dell'*Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive*, 5 aprile 2007, n. 20.

<sup>42</sup> Ordinanza del TAR del Lazio, 12 aprile 2007.

società a causa dei comportamenti dei propri tifosi è illegittima; tale illegittimità procede dalla contrarietà della norma federale con il principio della personalità della pena, ineludibile perché di rango costituzionale. Ergo, è propriamente il *fumus bonis juris* sulla contrarietà al dettato costituzionale delle decisioni della giustizia sportiva, a costituire la *ratio* legittimante l'intervento del giudice statale.

Il marchio distintivo di queste ipotesi afferenti il diritto disciplinare, rispetto ad altri casi di specificità della norma sportiva, è, pertanto, il valore costituzionale del principio in gioco.

Un'attenta ed approfondita lettura del testo della decisione, consente di avvedersi del fatto che il tribunale parigino fa appello alle più alte norme dell'ordinamento per replicare a delle considerazioni che possono intendersi quali meramente politiche e sociali. L'atteggiamento dei giudici francesi appare improntato ad eccessiva prudenza: «*l'article 129.1 du règlement général de la Fédération française de football, même inspiré [...] par l'objectif d'assurer un déroulement satisfaisant des rencontres, méconnaît le principe de personnalité des peines et est donc inconstitutionnel*». È come se sottintendessero che l'obiettivo di assicurare uno svolgimento soddisfacente degli incontri, mentre da un lato non potrebbe giammai consentire di derogare ad un principio di rango costituzionale, dall'altro sarebbe comunque idoneo a giustificare una deroga delle fonti statuali di rango inferiore, ivi compresa la legge ordinaria.

Leggendo la sentenza siciliana, questa impressione ci appare suffragata: «*qualunque sia la teoria preferita in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici*», affermano i magistrati catanesi, «*resta fermo che l'ordinamento sportivo, per funzionare normalmente, deve godere di un notevole grado di autonomia. Tuttavia quest'ultima, per quanto ampia e tutelata, non può mai superare determinati confini, che sono i confini stessi dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato*». Per usare una parafrasi, non si applica il principio dell'«uguaglianza di fronte alla legge», bensì quello, ben più restrittivo, dell'«uguaglianza di fronte alla Costituzione».

Non si è, a ben vedere, in presenza di atti d'audacia dei giudici amministrativi orientati a trascinare l'ordinamento sportivo nella sfera del diritto comune. L'autonomia – *rectius*, l'autocrazia – dell'ordinamento sportivo non è posta in discussione, ma anzi, fatta salva l'eccezione summenzionata, ne risulta persino irrobustita.

In sede conclusiva, all'esito di tutte le argomentazioni suesposte, l'impressione che si può trarre è che le due pronunce, emblematiche per la presente dissertazione, pur avendo il pregio di epurare l'ambito del diritto disciplinare sportivo da certe forme esasperate di arbitrio, racchiudano in sé una potenzialità inespressa, traducendosi in una rivoluzione mancata: l'obiettivo di armonizzare la normazione sportiva con quella dei singoli ordinamenti statuali, appare ancora ben lungi dalla sua auspicabile concretizzazione.